

COMUNE DI CENESELLI
PROVINCIA DI ROVIGO



**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(art.113 del D.Lgs. n.50/2016)

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'	pag. 3
ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO	pag. 3
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI	pag. 4
ART. 4 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	pag. 5
ART. 5 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI	pag. 6
ART. 6 - INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE	pag. 6
ART. 7 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	pag. 6
ART. 8 - RIPARTIZIONE DEL FONDO	pag. 6
ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO	pag. 7
ART. 10 – PENALITA'	pag. 8
ART. 11 – NORMA TRANSITORIA E FINALE	pag. 9
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 9

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, che spettano ai dipendenti per l'elenco tassativo di attività indicate al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016¹.

2. All'interno del presente Regolamento sono:

- stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie, da destinare all'incentivo per le funzioni tecniche, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara;
- recepite le modalità ed i criteri per la ripartizione dell'80% del predetto incentivo tra i dipendenti interessati, come definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa;²
- stabiliti i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti).

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e per premiare attività prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera, del servizio e/o della fornitura.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture programmati, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo incentivante risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (dueper cento) degli importi posti a base di gara di un contratto pubblico.

2. La percentuale massima di cui al comma 1 precedente è graduata in ragione dell'entità dell'opera e/o lavoro, servizio, fornitura e della complessità degli stessi, sulla base dei seguenti criteri³:

a) importo superiore alla soglia comunitaria rispettivamente prevista per lavori, servizi e forniture (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo): 1,50%;

b) importo pari o superiore alla metà della soglia comunitaria rispettivamente prevista per lavori, servizi e forniture (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo) e sino alla soglia di cui alla precedente lettera a): 1,60%;

¹ In particolare, l'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 menzionato stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento ... per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti"*. La Corte dei Conti, sez. Puglia, deliberazione n. 5 del 2017, ritiene tassativo l'elenco delle attività incentivabili dal comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 (Sez. controllo Puglia n.204/2016/PAR) e, quindi, conferma l'orientamento secondo il quale il suddetto emolumento, in virtù del principio di onnicomprensività del trattamento economico, può essere corrisposto solo in presenza di una espressa previsione legislativa (si veda anche Corte dei Conti Veneto, deliberazione n. 134/2017).

² Nel presente Regolamento dovranno essere prima stabiliti, sia per le opere o lavori, che per i servizi o forniture, i pesi in percentuale di ciascuna delle attività elencate al comma 1, art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto alla quota di fondo da ripartire. Compito della contrattazione decentrata è, invece quello di definire i criteri e le modalità per la ripartizione dell'80% del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra i dipendenti interessati (responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1, art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, nonché tra i loro collaboratori), tenendo conto delle specifiche attività svolte dai medesimi, prendendo atto che la corresponsione dell'incentivo viene disposta dal dirigente/responsabile, previo accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti interessati;

³ Si vedano Sezioni Unite Corte dei Conti, deliberazione n. 18/2016 e Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 333/2016 che stabilisce la necessità di graduare le risorse del fondo sulla base di criteri che, ad esempio tengano conto *"delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo"*.

c) importo pari o superiore ad un terzo della soglia comunitaria rispettivamente prevista per lavori, servizi e forniture (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo) e sino alla soglia di cui alla precedente lettera b): 1,80%;

d) importo pari o superiore ad €40.000,00 e sino alla soglia di cui alla precedente lettera c): 2,00%;

3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito come indicato al successivo ART. 6.

5. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A..

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi.

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti soltanto quando i relativi importi contrattuali sono posti a **base di gara** e restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, cioè i lavori e i servizi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria⁴, nonché i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €40.000,00 annue (euroquarantamila/00) nel caso in cui siano oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

4. Le quote non corrisposte, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione, ovvero prive di accertamento positivo delle attività svolte da parte del Responsabile, incrementano la quota del fondo complessivo.

5. Nessun incentivo è dovuto all'eventuale personale con qualifica dirigenziale ed in alcun modo può essere erogato per l'attività tecnica relativa alle fasi relative ai diversi livelli di progettazione⁵ (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo).

6. In nessun caso gli incentivi per attività tecniche possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a *“lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del*

⁴ La questione della possibilità di corrispondere i nuovi incentivi per funzioni tecniche nelle ipotesi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria è stata recentemente affrontata dalla Sezione Puglia della Corte dei Conti (deliberazione n. 5/2017 cit.), la quale ha *“espresso l'orientamento secondo il quale anche se le attività di manutenzione non sono espressamente escluse dalla nuova disposizione, per il carattere tassativo delle attività incentivabili tra le quali non è espressamente ricompresa l'attività di manutenzione e considerato che l'allegato I del D.Lgs. n.50/2016 (al quale fa riferimento l'art.3, lettera ll, n.1, relativo alle definizioni) non indica le attività di manutenzione tra gli appalti pubblici di lavori, il predetto emolumento non può essere corrisposto per remunerare le predette attività (Sez. controllo Emilia Romagna n.118/2016/QMIG). (...) In definitiva, alla luce di quanto riportato (...), gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria”* e confermata dalla sezione Toscana con delibera n. 186 del 20/12/2017.

⁵ Come chiarito da Corte dei Conti, sez. Puglia, deliberazione n. 204/2016 trattasi *“dell'opzione ermeneutica maggiormente conforme ai criteri della legge delega del nuovo codice che, nel contemplare le prestazioni destinatarie del finanziamento, ha espressamente escluso l'applicazione degli incentivi alla progettazione (art 1 lett. rr l. 11/2016). L'interpretazione è stata, inoltre, accolta in sede di lavori preparatori sul nuovo codice degli appalti pubblici, come confermato dalla scheda di lettura n. 282/1 del 17 marzo 2016 sullo schema del d lgs 50/2016, ove si legge che “la nuova disciplina non prevederebbe alcuna forma di incentivo per la progettazione, come peraltro sembra confermare il ricorso al termine esclusione contenuto nella nuova formulazione della medesima lettera rr)” della legge delega. In coerenza con l'orientamento sopra delineato, anche l'ANAC nelle proprie linee guida (delibera n. 973 del 14/09/2016, citata anche dall'istante) ha ricordato che, nel caso di progettazione interna, non potrà essere applicata l'incentivazione del 2%, in quanto espressamente vietata dalla legge delega con un principio recepito all'art. 113 co 2 d lgs 50/2016”*.

contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione”⁶

7. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 gli incentivi per le funzioni tecniche si applicano agli appalti di servizi e forniture solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

ART. 4 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

1. Ai fini della ripartizione dell'incentivo, il Responsabile del Servizio competente all'interno della cui Area viene fatta l'attività che dà diritto all'incentivo, provvede con proprio atto scritto a costituire il Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (ed eventualmente da dipendenti di altri enti, come previsto dal successivo ART. 5), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui l'attività si riferisce;
- in relazione alla qualità ed entità della spesa e dell'attività da svolgere;
- garantendo una opportuna rotazione del personale dell'Ente.

2. Per ciascuna attività che dà diritto all'incentivo, il Responsabile dell'Area competente, nell'atto con cui costituisce il Gruppo di Lavoro deve sempre indicare:

- a) la spesa da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa e/o al bilancio del Comune;
- b) l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria) e le prestazioni da svolgere; in particolare deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno;
- c) i termini entro i quali devono essere eseguite i singoli livelli delle prestazioni. I termini per la direzione dei lavori, di norma, coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo, di norma, coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari. Detti termini sono computati in giorni lavorativi naturali consecutivi e decorrono sempre dalla data di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico o, nel caso si verificano condizioni che impediscano l'esecuzione dell'incarico, da quando queste sono venute meno.
- d) l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile dell'Area che svolge le funzioni di supporto.
- e) che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, in caso di mancato rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto al successivo ART. 10.
- f) lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. In caso di modifica e/o revoca si dovrà stabilire la quota spettante di incentivo correlata al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca.

3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli e può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivati al

⁶ Si veda art. 1, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016 e Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 05.07.2016 n. 184;

Comune, in conseguenza del suo inadempimento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

ART. 5 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri enti, secondo le modalità previste dalle norme di legge, dipendenti che avranno diritto a partecipare alla ripartizione degli Incentivi.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero l'autorizzazione a far parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

ART. 6 - INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% del Fondo costituisce il Fondo per l'innovazione e al suo interno non possono essere ricomprese le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
2. L'importo dell'incentivo per l'innovazione, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando il 20% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro o del servizio e/o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui al precedente ART. 2, comma 2.
3. L'incentivo per l'innovazione calcolato come indicato al precedente comma 2., è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
 - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge n. 196/1997 e s.m.i.;
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Il Fondo per l'innovazione, di norma, viene ripartito dalla Giunta in base alle destinazioni fissate dalla legge.

ART. 7 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

1. L'80% del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
2. L'importo del compenso incentivante, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando l'80% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro o del servizio e/o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui al precedente ART. 2, comma 2.

ART. 8 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata con determinazione del Responsabile del servizio preposto alla struttura competente, secondo le percentuali stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti.
2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno ed è ripartito in base ai seguenti parametri.

a) PER I LAVORI:

	Responsabile Unico Procedimento	Personale incaricato della direzione lavori, coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione, incaricati del collaudo	Attività di supporto tecnico/ amministrativo	Totale %
Programmazione della spesa per investimenti	50		50	10
Verifica progetti	90		10	20
Controllo delle procedure di bando / invito	40		60	15
Controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	40		60	45
Direzione lavori e contabilità lavori	25	55	20	5
Collaudo tecnico/amministrativo o certificato di regolare esecuzione	20	40	40	5
				100

b) PER LE FORNITURE E I SERVIZI:

	Responsabile Unico Procedimento	Personale incaricato della direzione dell'esecuzione, incaricati della verifica di conformità	Attività di supporto tecnico/ amministrativo	Totale %
Verifica progetti	50		50	15
Controllo delle procedure di bando/invito	40		60	15
Controllo delle procedure esecuzione dei contratti	40		60	25
Direzione dell'esecuzione del servizio o fornitura	25	55	20	35
Verifica di conformità	20	40	40	10
				100

3. Nel caso in cui un dipendente abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate fra loro.

4. La verifica dei progetti redatti da incaricati esterni, per lavori di importo inferiore a euro 1.000.000, è demandata al responsabile unico del procedimento, che vi provvede con il supporto dell'ufficio interno.

- Incarichi interi o parziali

1. Qualora alcune funzioni dopo l'affidamento dell'incarico, vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente in base alle attività realmente svolte dal personale interno.
2. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività già espletate e certificate dal Responsabile del Servizio, fermo restando che ciascuna fase sia completamente conclusa e sia stato redatto e sottoscritto il relativo verbale di validazione.
3. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate all'incentivazione, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che ha determinato questo peculiare incremento. Il riparto della "rialimentazione" è disposto in sede programmatica dall'Amministrazione comunale.

- Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, servizi, forniture; i termini per il collaudo o verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. In caso di mancato rispetto, in fase di esecuzione del contratto, dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto, senza adeguata giustificazione, si applica una penale riducendo la quota del fondo spettante dello 0,4% per ogni settimana di ritardo o per ogni incremento dei costi del 5%, fino ad un massimo del 20% del compenso spettante; qualora il ritardo superi i novanta giorni senza giustificati motivi, l'incarico si intende revocato.
4. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività già espletate e certificate dal Responsabile del Servizio, nelle misure indicate nel precedente art. 6.

- Penalità per errori od omissioni

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - il Responsabile Unico del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dell'esecuzione o del collaudo o verifica di conformità o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché i dipendenti incaricati del controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti i quali violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico.
2. Nei casi di cui al precedente comma, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte.

- Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli importi dell'incentivo sono liquidati, in relazione alle singole quote, nei 60 giorni successivi alla data nella quale le prestazioni stesse sono state rese.
Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva della progettazione e per le attività di controllo delle procedure di gara, con l'aggiudicazione o l'affidamento del lavoro o fornitura o servizio;

- b) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione e per le attività di controllo dell'esecuzione del contratto, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio ovvero – nel caso di contratti pluriennali di forniture o servizi – al termine di ciascun anno solare di durata del contratto ed in proporzione all'importo annuale;
- c) per la direzione dei lavori o dell'esecuzione, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio ovvero – nel caso di contratti pluriennali di forniture o servizi – al termine di ciascun anno solare di durata del contratto ed in proporzione all'importo annuale;
- d) per il collaudo o verifica di conformità, con l'approvazione del medesimo certificato;
- e) per interventi non conclusi per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, con la protocollazione del verbale di validazione della fase completata, ai sensi del comma 4 del precedente art. 6. Per i soli contratti di importo a base d'asta inferiore a 100.000 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un'unica soluzione all'avverarsi della condizione di cui alla lettera d) del precedente comma 2. Per i contratti di servizi e forniture di durata pluriennale, le somme dovute al verificarsi delle condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere imputate nel bilancio dell'Ente a valere sull'esercizio corrispondente all'ultimo anno di efficacia del contratto.

Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Il Responsabile del Servizio è tenuto ad accertare (verificata la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate) ed approvare con propria determinazione le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, stabilire il riparto degli incentivi sulla base della relazione del R.u.p. (se diverso) e disporre il pagamento con determina.

2. L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Responsabile del servizio del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio competente che provvede con propria determinazione trasmessa al Servizio Finanziario per i controlli e riscontri contabili, amministrativi e fiscali di competenza e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento entro la prima mensilità utile.

3. Gli importi dell'incentivo sono liquidati in relazione alle singole quote, di norma, nei 60 giorni successivi alla data nella quale le prestazioni stesse sono state rese per come di seguito indicato:

a) per la verifica preventiva della progettazione e per le attività di controllo delle procedure di gara, con l'aggiudicazione o l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura;

b) per le attività di controllo dell'esecuzione del contratto, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio;

c) per la direzione dei lavori o dell'esecuzione, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio;

d) per il collaudo o verifica di conformità, successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione;

e) per interventi non conclusi per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, con la protocollazione del verbale di validazione della fase completata,.

4. Per i soli contratti di importo a base d'asta inferiore a €.100.000,00 (eurocentomila/00), la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un'unica soluzione all'avverarsi della condizione di cui alla lettera d) del precedente comma 3. Per i contratti di servizi e forniture di durata pluriennale, le somme dovute al verificarsi delle condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere imputate nel bilancio dell'Ente a valere sull'esercizio corrispondente all'ultimo anno di efficacia del contratto.

5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario.

6. La quota non utilizzata dell'incentivo di cui al comma 3 penultimo periodo dell'art 113 (parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento), non costituisce economia di spesa e va ad incrementare il fondo per il finanziamento di quanto stabilito dall'art. 113, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che ha determinato questo peculiare incremento⁷. Il riparto della "rialimentazione" è disposto in sede programmatica dall'Amministrazione comunale.

ART. 10 – PENALITÀ

1. L'incentivo per le funzioni tecniche, erogato ai sensi del presente Regolamento, di norma, verrà ridotto nei seguenti casi:

- A) Incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;
- B) Incremento dei tempi di esecuzione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;

2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, la riduzione verrà operata dal soggetto che ha affidato l'incarico nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera sulla base delle seguenti percentuali:

- incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura superiore dal 10% al 50%, penalità pari al dimezzamento dell'incentivo spettante;
- incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura superiore al 50%, penalità pari alla riduzione dell'80% dell'incentivo spettante;
- per ritardi fino a 60 giorni sui termini eventualmente fissati, penalità pari a due per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
- ritardi superiori a 60 giorni, penalità pari a quattro per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 60;
- ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo e altresì revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate.

3. Saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo:

- il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti;
- il Rup nel caso di violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
- i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dell'esecuzione o del collaudo o verifica di conformità o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché per i dipendenti incaricati del controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

4. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo potrà essere effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà del Comune, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

⁷ Si veda Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 333/2016.

6. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte.

ART. 11 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente al 19.04.2016 anche se il presente non potrà avere efficacia retroattiva, atteso che si porrebbe in contrasto con il principio di irretroattività, in mancanza di un'espressa disposizione di legge derogatoria.⁸

2. I compensi da erogare per attività svolte fino al 18.04.2016, vanno assoggettati al previgente regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti.

3. La Giunta è competente ad approvare il presente Regolamento trattandosi di materia concernente la gestione del personale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

4. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente Regolamento.

6. Quando nel presente è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analoga che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.

2. Le norme del presente hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

4. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

⁸ Si veda al riguardo Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR.